

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2019, n. 16

Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.
Modifiche alla l.r. 62/2018.

(GU n.28 del 13-7-2019)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 19 del 19 aprile 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi quarto e quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto;

Visto l'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - Legge di bilancio 2018);

Visto l'art. 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - legge di bilancio 2019);

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);

Considerato quanto segue:

1. E' necessario intervenire nella legge regionale n. 62/2018 al fine di adeguarla a quanto disposto dallo Stato con la legge n. 145/2018 e, in particolare, con l'art. 1, comma 686, della medesima. Esso modifica il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva n. 2006/123/CE (cd. Bolkestein), relativa ai servizi nel mercato interno, escludendo dal campo di applicazione di tale decreto le attivita' di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;

2. Appare opportuno disciplinare, in conformita' alla normativa statale, i requisiti di onorabilita' e professionali per l'esercizio delle attivita' commerciali, nel rispetto del principio di uguaglianza e della tutela del consumatore;

3. E' opportuno altresì intervenire su alcune delle disposizioni della legge regionale n. 62/2018 relative all'attivita' di commercio su aree pubbliche al fine di valorizzarne l'effettivo esercizio e al fine di rendere coerente e coordinato l'assetto sanzionatorio;

4. E' necessario prevedere l'entrata in vigore anticipata al fine di assicurare uniformita', da parte degli operatori, nell'interpretazione ed applicazione delle nuove disposizioni.

Approva
la presente legge:

Art. 1
Modifiche al preambolo della legge regionale n. 62/2018

1. Dopo il sesto visto del preambolo della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) e' inserito il seguente:

«Visto l'art. 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 -Legge di bilancio 2019);

2. Prima del punto 1 dei considerato del preambolo della legge regionale n. 62/2018 e' inserito il seguente:

«Per quanto concerne il titolo II, capo II (Requisiti per l'esercizio delle attivita' commerciali):

01. Appare opportuno disciplinare, in conformita' alla normativa statale, i requisiti di onorabilita' e professionali per l'esercizio delle attivita' commerciali, nel rispetto del principio di uguaglianza e della tutela del consumatore.

3. Il punto 9 dei considerato del preambolo della legge regioanle n. 62/2018 e' sostituito dal seguente:

«9. Al fine di adeguarsi all'art. 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che modifica il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa i servizi nel mercato interno, escludendone l'applicabilita' alle attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche, si dettano disposizioni per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni e concessioni di posteggi su aree pubbliche;».

4. Il punto 11 dei considerato del preambolo della legge regionale n. 62/2018 e' sostituito dal seguente:

«11. Al fine di evitare disparita' di trattamento fra attivita' che si svolgono su aree pubbliche previa concessione comunale, alle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica si applicano i medesimi criteri relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni definiti per le attivita' di vendita. ».

Art. 2
Requisiti di onorabilita'. Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 62/2018

1. L'art. 11 della legge regionale n. 62/2018 e' sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Requisiti di onorabilita'). - 1. Non possono accedere ed esercitare le attivita' commerciali di cui all'art. 1:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita'

pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza;

g) coloro che sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011.

2. Non possono accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi o che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - T.U.L.P.S.).

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. ".

Art. 3

Requisiti professionali. Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 62/2018

1. L'art. 12 della legge regionale n. 62/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 - (Requisiti professionali).- 1. L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli

alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

2. Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneita' o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.

3. I requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'attivita' prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.

4. Sia per le imprese individuali che in caso di societa', associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attivita' commerciale.

5. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalita' di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita'.».

Art. 4

Attivita' mediante posteggio.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 62/2018

1. Il comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 62/2018 e' sostituito dal seguente:

«2. La concessione di posteggio di cui al comma 1 ha la durata di dodici anni ed e' tacitamente rinnovata alla scadenza. Il rinnovo e' escluso se il titolare non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattivita' sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attivita'. Tali disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2021. Per quanto non previsto dal presente comma, ai posteggi non riassegnati si applica quanto

previsto dall'art. 37.».

Art. 5

Concessioni temporanee di posteggio.
Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 62/2018

1. Al comma 4 dell'art. 36 della legge regionale n. 62/2018 le parole: « , in caso di parita' , » sono soppresse. Alla fine del medesimo comma dopo le parole: «ulteriori criteri» sono aggiunte le seguenti: «per il caso di parita'».

Art. 6

Assegnazione di nuovi posteggi e posteggi vacanti.
Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 62/2018

1. Il comma 3 dell'art. 37 della legge regionale n. 62/2018 e' sostituito dal seguente:

«3. L'autorizzazione e la concessione di dodici anni nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parita' di presenze, il comune tiene conto dell'anzianita' complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche. Il comune ha facolta' di assegnare prioritariamente i nuovi posteggi e i posteggi vacanti alle imprese il cui titolare o, in caso di societa', la maggioranza dei soci, abbiano eta' inferiore ai trentacinque anni. Il comune puo' determinare ulteriori criteri di assegnazione.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 37 della legge regionale n. 62/2018 e' inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini del rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui al comma 3, da considerare comunque prioritari, si tiene conto anche dell'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorita' competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.».

3. Il comma 4 dell'art. 37 della legge regionale n. 62/2018 e' sostituito dal seguente:

«4. Nelle fiere promozionali di nuova istituzione il comune assegna i posteggi tenendo conto dell'anzianita' complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Nelle fiere promozionali gia' istituite alla data di entrata in vigore del presente comma, il comune assegna i posteggi tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nella medesima fiera promozionale. Il comune puo' determinare ulteriori criteri di assegnazione. ».

4. La lettera c) del comma 5 dell'art. 37 della legge regionale n. 62/2018 e' sostituita dalla seguente:

«c) in caso di ulteriore parita', si tiene conto dell'anzianita' complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.».

5. Il comma 6 dell'art. 37 della legge regionale n. 62/2018 e' abrogato.

Art. 7

Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere
Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 62/2018

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 41 della legge regionale n. 62/2018, e' aggiunta la seguente:

«b-bis) alle imprese il cui titolare o, in caso di societa', la maggioranza dei soci, abbiano eta' inferiore ai trentacinque anni, nei mercati o fiere di nuova istituzione;».

2. Il comma 3 dell'art. 41 della legge regionale n. 62/2018 e' abrogato.

3. Al comma 4 dell'art. 41 della legge regionale n. 62/2018 le parole: «commi 1, 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».

Art. 8

Piano e regolamento comunali.
Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 62/2018

1. Al comma 8 dell'art. 43 della legge regionale n. 62/2018, dopo le parole: «fiere promozionali» sono inserite le seguenti: «di iniziativa comunale». Alla fine del comma sono aggiunte le parole «In via straordinaria il comune puo' altresì affidare la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali a soggetti esterni proponenti iniziative ritenute di particolare interesse.».

Art. 9

Attivita' temporanea.
Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 62/2018

1. Al comma 2 dell'art. 52 della legge regionale n. 62/2018, dopo le parole: «o organizzate», sono inserite le seguenti: «dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 117/2017».

Art. 10

Attivita' economiche su aree pubbliche.
Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 62/2018

1. L'art. 55 della legge regionale n. 62/2018 e' sostituito dal seguente:

«Art. 55 (Attivita' economiche su aree pubbliche).- 1. La concessione per le attivita' commerciali, diverse da quelle disciplinate al capo V, che si svolgono su area pubblica, ha la durata di dodici anni ed e' tacitamente rinnovata alla scadenza. Il rinnovo e' escluso se il titolare non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva, salvo che l'inattivita' sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attivita'.

2. La concessione di dodici anni e' rilasciata tenendo conto dell'anzianita' complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese. Il comune puo' determinare ulteriori criteri di assegnazione».

Art. 11

Sanzioni per l'attivita' di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio. Modifiche all'articolo 113 della legge regionale n. 62/2018.

1. La lettera d) del comma 3 dell'art. 113 della legge regionale n. 62/2018 e' sostituita dalla seguente:

«d) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazioni e subingresso di cui agli articoli 86, 89, 90, 91 e 92».

Art. 12

Sanzioni per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande.

Modifiche all'art. 114 della legge regionale n. 62/2018

1. Al comma 2 dell'art. 114, comma 2, della legge regionale 62/2018, le parole: « di cui agli articoli 86, 90 e 91», sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 86, 89, 90 e 91».

Art. 13

Sanzioni per l'attivita' di commercio su aree pubbliche.

Modifiche all'art. 116 della legge regionale n. 62/2018

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 116 della legge regionale n. 62/2018 la dizione: «articoli 33, 35, 39, 40, 41 e 44» e' sostituita dalla seguente: «articoli 35, 39, 40 e 41».

2. Alla lettera b) del comma 3, dell'art. 116 della legge regionale n. 62/2018, la dizione: «articoli 87, 90, e 93» e' sostituita dalla seguente: «articoli 87, 89 e 90».

3. Al comma 4 dell'art. 116 della legge regionale n. 62/2018, la dizione: « 3, lettere a), b) e d)» e' sostituita dalla seguente: «3, lettere a) e b)».

Art. 14

Sequestro della merce e delle attrezzature.

Modifiche all'art. 119 della legge regionale n. 62/2018

1. Al comma 1 dell'art. 119 della legge regionale n. 62/2018 la dizione: «3, lettere a), b) e d)» e' sostituita dalla seguente: «3, lettere a) e b)».

Art. 15

Decadenza del titolo abilitativo per l'attivita' commerciale su aree pubbliche. Modifiche all'art. 127 della legge regionale n. 62/2018.

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 127 della legge regionale n. 62/2018 e' inserita la seguente:

«c-bis) qualora il titolare non risulti iscritto nel registro delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattivita' sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attivita';».

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 127 della legge regionale n. 62/2018, la dizione: « 3, lettere a), b) e d) » e' sostituita dalla seguente: « 3, lettere a) e b)».

3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 127 della legge regionale n. 62/2018 e' aggiunta la seguente:

«e-bis) decorsi centottanta giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canoni per l'occupazione del posteggio stesso.».

Art. 16

Decorrenza e disposizioni transitorie.

Modifiche all'art. 129 della legge regionale n. 62/2018

1. Dopo il comma 3 dell'art. 129 della legge regionale n. 62/2018 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. I criteri di cui all'art. 37 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore delle modifiche apportate al medesimo art. 37 dalla legge regionale 16 aprile 2019, n. 16 (Nuove disposizioni in

materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale n. 62/2018).».

2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 129 della legge regionale n. 62/2018 e' aggiunto il seguente:

«3-ter. I comuni possono rinnovare, con validita' fino al 31 dicembre 2024, anche a soggetti non iscritti al registro delle imprese, fino ad un massimo di tre concessioni di posteggio complessive su tutto il territorio regionale.»

Art. 17
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 aprile 2019

ROSSI